

**PARERE n. 22 del 20.01.2022**

**DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE**

**Parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Unione PGU 3/2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022/2024 dell'Unione Valli e Delizie"**

**(art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000)**

Il giorno 20.01.2022, la sottoscritta, Dr.ssa Raggi Micaela, in qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie della provincia di Ferrara, nominata con Delibera Consiliare n. 29 del 30.07.2019, in merito alla proposta di PGU 3/2022 del Settore Risorse Umane e AA.GG. ad oggetto "**Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022/2024 dell'Unione Valli e Delizie**", con annessi parere, trasmessa con nota prot. n. 1385 del 18.01.2022

**PREMESSO**

- ≈ che la gestione del Servizio Risorse Umane dell'Ente rientra nell'ambito della "Funzione Gestione delle Risorse Umane" conferita all'Unione Valli e Delizie, come da Convenzioni tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

**VISTI**

- ≈ i documenti allegati alla menzionata nota prot. n. 1385 del 18.01.2022 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali con il quale viene data evidenza dell'andamento della spesa di personale dell'Unione nel corso degli anni e per gli anni futuri 2022/2024;
- ≈ pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ≈ la deliberazione di Giunta Unione n. 72 del 17.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4, del TUEL, con la quale è stato approvato, ai fini della presentazione in Consiglio dell'Unione, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- ≈ la delibera di Giunta Unione n. 73 del 17.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c. 4, del TUEL, con cui sono stati approvati gli schemi del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- ≈ la Parte II del Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- ≈ l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:  
<<...omissis... 8. A decorrere dall'anno 2002 gli organismi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che anche i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazione, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.>>;
- ≈ l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni;
- ≈ il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed, in particolare, l'art. 6;
- ≈ le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" del 08.05.2018, a firma del Ministro per la semplificazione e la

- ≈ pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, definite in coerenza con quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e preso atto di tutto quanto in esse contenuto;
- ≈ l'art. 1 commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quarter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;
- ≈ l'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni valevole per le Unioni dei Comuni;
- ≈ **l'art. 33 "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria"**, del **D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58**, il quale al **comma 2** testualmente recita:  
*"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....ommissis...";*
- ≈ il Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché la successiva circolare esplicativa (ULM\_FP-0000974-A-08/06/2020) con i quali si è giunti al completamento del nuovo impianto normativo in materia di facoltà assunzioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii.;
- ≈ che tale nuovo impianto normativo risulta applicabile solo ai comuni e non alle Unioni;
- ≈ l'art. 1 comma 229, L. 208/2015 in tema di possibilità assunzionali delle Unioni;
- ≈ l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, come modificato, da ultimo, dalla L.n. 26/2019;
- ≈ la L. 26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n.4/2019 che ha introdotto il comma 5-sexies all'articolo 3 del d.l. 90/2014 il quale ha previsto che *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

- ≈ l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, comma 5, che prevede che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale;
- ≈ l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.lgs.267/2000 introdotto con **l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96**, che stabilisce la possibilità per i comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte;
- ≈ *il comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i. in relazione al limite della spesa per lavoro flessibile che, in particolare, specifica: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*
- ≈ gli atti in materia di personale adottate dagli enti;
- ≈ la documentazione sottoposta all'organo di controllo;
- ≈ le motivazioni adottate in merito alla dichiarazione di immediata esecutività nonché i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta deliberativa;

#### **RILEVATO**

- ≈ che, al momento, non operando per l'anno 2022 la deroga di cui al menzionato comma 5-sexies all'articolo 3 del d.l. 90/2014 introdotto dalla L. 26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n.4/2019 che consentiva di computare nel calcolo delle capacità assunzionali anche le cessazioni dell'anno in corso, le cessazioni che interverranno nel 2022 potranno generare possibilità assunzionali solo nel 2023, tranne che non intervenga una proroga attraverso disposizione normativa;

#### **ACCERTATO**

- ≈ Che la proposta di delibera della Giunta dell'Unione **PGU 3/2022** del Settore Risorse Umane e AA.GG. concernente "**Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022/2024 dell'Unione Valli e Delizie**" oggetto del presente parere, è coerente con gli atti di programmazione finanziaria 2022/2024 in corso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione ed è improntata al rispetto dei principi di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme in materia;
- ≈ che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra nonché la dotazione organica, rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557, comma 557 quater e 562 della Legge n. 296 del 27.12.2006 ed il disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL, in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Revisore Unico **esprime motivato parere favorevole** alla proposta di deliberazione in esame, avendone verificato la conformità alle normative di legge vigenti in materia di assunzioni di personale degli Enti Locali.

Forlì, 20.01.2022

IL REVISORE UNICO  
Raggi Micaela  
f.to digitalmente